

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32740 Anno 2020

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 27/10/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Morelli Paolo, nato a Albenga il 19/01/1968

Stanco Emanuele, nato a Albenga il 22/08/1976

avverso la sentenza del 07/11/2019 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Savona e appellata dagli imputati, che aveva condannato Paolo Morelli ed Emanuele Stanco per il reato di cui agli artt. 110-113 cod. pen., 255, comma 3, d.lgs. n. n. 152 del 2006.

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-*bis* cod. pen., assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato i presupposti per il riconoscimento della speciale causa di non punibilità, applicabile anche ai reati a condotta permanente, e considerando la particolare tenuità dell'offesa.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 110 e 113 cod. pen., 255 d.lgs. n. 152 del 2006, non avendo la Corte d'appello individuato alcun elemento relativo alla partecipazione nel reato dello Stanco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché tardivamente proposti.

2. La sentenza impugnata è stata deliberata il 7 novembre 2019 con indicazione di trenta giorni per il deposito, avvenuto il 2 dicembre 2019, e quindi nel termine, che scadeva il 7 dicembre 2019; da tale data è decorso il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è spirato il 22 gennaio 2020.

3. L'atto di ricorso, sottoscritto dal difensore di fiducia degli imputati, è stato spedito tramite servizio postale, con raccomandata R/R datata 20 gennaio 2020, direttamente alla Corte di cassazione, dove è pervenuto il 28 gennaio 2020.

4. Al fine di valutare la tempestività del ricorso, occorre preliminarmente verificare la regolarità delle modalità di presentazione dell'impugnazione.

5. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. "le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione (...) con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1", ossia alla "cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"; ove siano rispettate tali formalità, trova applicazione l'art. 583, comma 2, a tenore del quale "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata".

6. Nel caso di specie, il ricorso, come anticipato, è stato spedito direttamente alla Corte di cassazione e non alla cancelleria della Corte di appello di Genova, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e quindi in violazione delle modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, che sono tassative ed inderogabili (cfr. Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019 - dep. 30/12/2019, PG in c. Vlad, Rv. 277906).

Di conseguenza, non essendo state rispettate le formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen., non trova applicazione il comma 2 dell'art. 583 cod. proc. pen. - che fa retroagire alla data di spedizione della raccomandata il momento in cui l'impugnazione si considera proposta - ma occorre considerare il momento in cui il ricorso è pervenuto alla Corte di cassazione.

7. Deve perciò affermarsi il seguente principio di diritto: nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello spedito a mezzo di raccomandata direttamente alla Corte di cassazione, e quindi in violazione delle modalità di presentazione dell'impugnazione previste dall'art. 582, comma 2, cod. pen., il ricorso si considera proposto nel momento in cui perviene alla cancelleria della Corte di cassazione, non trovando applicazione il disposto dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen.

8. Nel caso in esame, l'atto di ricorso è pervenuto presso la cancelleria della Corte di cassazione il 28 gennaio 2020, quando il termine per l'impugnazione era già spirato.

9. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

L

P.Q.M.

- Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
- spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 27/10/2020.